



Home » Normativa » Quadro Giuridico Nazionale » Sicurezza Sociale

### Normativa e Organizzazioni Internazionali

#### Quadro Giuridico Nazionale

Ingresso  
 Soggiorno  
 Accordo di integrazione  
 Lavoro  
 La Cittadinanza italiana  
 Ricongiungimento familiare  
 Salute e Sicurezza Sociale  
 Abitazione  
 Istruzione e Formazione

#### Sicurezza Sociale

#### Normativa Regionale

#### Diritti Fondamentali

#### Cooperazione Internazionale

#### Protezione Internazionale

#### Link Utili

## Sicurezza Sociale

### Sicurezza Sociale

#### L'articolazione del sistema di sicurezza sociale in Italia: SSN, INPS, INAIL

#### La normativa applicata agli stranieri e i requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni previdenziali

#### L'esportabilità delle pensioni

#### Gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

#### Quadro giuridico di riferimento



*"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" (art. 38 Cost.)*

Il sistema di sicurezza sociale italiano è quindi impostato su due distinte forme di tutela: da un lato la tutela degli inabili e degli indigenti e dall'altro la tutela dei lavoratori, fondata sul principio che alla prestazione lavorativa svolta corrisponde il trattamento pensionistico maturato a seguito del versamento dei contributi. In tal senso anche il lavoratore straniero, in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione, beneficia del trattamento pensionistico in relazione al lavoro svolto **a parità di trattamento** con i cittadini italiani. Il sistema di sicurezza sociale italiano trova altresì fondamento nella tutela dei diritti fondamentali alla **salute** e alla **sicurezza sul lavoro**, come previsto dalla Costituzione (articoli 4, 32, 35, 41). Si tratta di uno **strumento di inclusione** essenziale, in quanto offre protezione a fronte di rischi quali la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro, la malattia e l'invalidità. I settori principali della sicurezza sociale sono 11: l'assistenza sanitaria, le prestazioni di malattia in denaro, le prestazioni di maternità e paternità, le prestazioni di invalidità, le prestazioni e pensioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, le prestazioni familiari, la disoccupazione, il reddito minimo garantito e l'assistenza di lunga durata.

#### L'articolazione del sistema di sicurezza sociale in Italia: SSN, INPS, INAIL

Il sistema di sicurezza sociale italiano si articola in tre settori rispettivamente gestiti dall'INPS, dall'INAIL e dal **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**.

Per approfondimento sul Servizio Sanitario Nazionale vai alla [pagina dedicata alla Salute](#).

Il più grande ente previdenziale italiano è l'**Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)**, presso il quale è assicurata la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e, di recente, anche quelli del settore pubblico. Di altre categorie, tra le quali i giornalisti, i medici, gli avvocati e altri settori professionali, si occupano invece altri enti.

L'INPS eroga prestazioni sia di natura **previdenziale** sia di natura **assistenziale**. Le prime sono determinate in base ai **contributi versati**, mentre le seconde prescindono dal versamento di contributi (ad es. assegno per il nucleo familiare, assegno a sostegno della maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni).

Le **pensioni** gestite dall'INPS sono quella di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti. **Altre prestazioni di natura non pensionistica** erogate dall'INPS sono: l'assegno sociale, la disoccupazione, la mobilità dei lavoratori, la Cassa integrazione guadagni, il trattamento di fine rapporto (TFR), gli assegni al nucleo familiare, la malattia, gli assegni familiari dei Comuni, la maternità e paternità, i congedi parentali e riposi per allattamento, l'assistenza ai disabili, l'assegno cure tubercolari, le cure balneo termali, l'assegno per congedo matrimoniale, l'assegno maternità dello Stato e dei Comuni.

L'**Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)** ha invece un ruolo attivo nell'ambito della **tutela della salute** e della **sicurezza del lavoratore**. L'INAIL si occupa quindi del **regime assicurativo**, finanziato mediante i contributi versati **solo dai datori di lavoro**, garantendo protezione ai lavoratori in caso di **infortuni, malattie professionali o morte sul lavoro**. Gli infortuni sul lavoro sono tutti quegli eventi occorsi al lavoratore che hanno luogo per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporta l'astensione al lavoro per più di tre giorni.

I lavoratori dipendenti hanno diritto alle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi. L'INAIL eroga prestazioni di natura temporanea o pensioni a carattere permanente in caso di disabilità permanente, oppure può concedere indennità in caso di morte. Il diritto di richiedere ed ottenere le prestazioni infortunistiche si prescrive nel **termine di tre anni**, sospeso durante la liquidazione amministrativa delle indennità.

## La normativa applicata agli stranieri e i requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni previdenziali

Il lavoratore cittadino di paesi terzi che svolge la sua attività in Italia viene **assoggettato alla legislazione previdenziale e assistenziale italiana** in base al **principio della territorialità dell'obbligo assicurativo**, sia che questi sia assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato sia indeterminato. Anche i lavoratori stranieri vengono quindi equiparati agli italiani nella soggezione al regime assicurativo e previdenziale.

Un **regime particolare** è invece previsto per i **lavoratori stagionali**, i quali beneficiano solo di **alcune forme assicurative** (pensioni, infortuni, malattia e maternità), in quanto nel loro caso i versamenti effettuati dai datori di lavoro per gli assegni familiari e per la disoccupazione non danno luogo a prestazioni ma sono **versati al Fondo nazionale per le politiche migratorie** e concorrono a finanziare gli interventi di carattere socio-assistenziale a livello locale a favore degli immigrati.

I **lavoratori autonomi** invece provvedono al versamento dei contributi dovuti all'INPS sulla base del reddito denunciato ai fini fiscali. Per i **lavoratori dipendenti** invece la quota dei contributi dovuti viene versata dal **datore di lavoro**.

L'erogazione delle prestazioni previdenziali prevede l'avvenuto versamento di un certo numero di anni di contributi, sia per gli italiani sia per gli stranieri. Ad esempio:

- Pensione di vecchiaia: periodo di almeno 20 anni di contributi versati
- Pensione di mobilità e di invalidità: periodo di almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.
- Disoccupazione: requisiti contributivi differenti a seconda del settore lavorativo interessato.

Se il datore di lavoro non procede al versamento dei contributi, il diritto alla prestazione previdenziale non viene meno se richiesto dallo straniero interessato entro il termine di prescrizione di tre anni.

**Attenzione:** Secondo le modifiche più recenti in materia di sicurezza sociale e in particolare a seguito della **riforma delle pensioni** che ha coinvolto tutti i lavoratori, compresi quelli stranieri, da gennaio 2012 le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema del **calcolo contributivo** e non più sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

La **pensione di vecchiaia**, per le donne iscritte all'assicurazione generale obbligatoria si consegue a 62 se lavoratrici dipendenti e 63 anni e 6 mesi se si tratta di lavoratrici autonome. Inoltre l'età pensionabile delle donne sarà elevata a 66 anni entro il 2018 (età già prevista per uomini e per donne impiegati nel settore pubblico).

Tutti i lavoratori devono avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Da gennaio 2012 la pensione di anzianità non trova più applicazione, sostituita dalla **pensione anticipata**. Per ottenere quest'ultima prestazione è necessario aver conseguito 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini.

Per approfondimento consulta la **legge 214 del 22 dicembre 2011**.

## L'esportabilità delle pensioni

In generale, tanto per gli italiani che per i cittadini non comunitari sono esportabili le pensioni (ad esclusione di quelle a carattere assistenziale) e le rendite infortunistiche. ad

eccezione di quelle previste in caso di malattia, maternità, disoccupazione e cassa integrazione.

Occorre tuttavia distinguere il caso in cui decide di rimpatriare un lavoratore straniero proveniente da un Paese che ha stipulato con l'Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale e quello in cui tale decisione è presa da un lavoratore proveniente da un Paese non convenzionato.

In particolare, mentre non si pongono problemi se il lavoratore ha raggiunto in Italia il diritto ad una pensione autonoma (per saperne di più sul pagamento all'estero della pensione consulta la pagina dedicata sul sito dell'Inps), diverso è il caso in cui il diritto alla pensione matura solo totalizzando i periodi contributivi maturati in Paesi diversi.

Attualmente, infatti, per aver diritto ad un regime di **totalizzazione della pensione**, è necessario che vi siano delle convenzioni bilaterali tra l'Italia ed il Paese di origine del lavoratore straniero. Dette convenzioni infatti garantiscono al lavoratore il cumulo dei periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti, per conseguire il diritto alle prestazioni qualora non sia stato maturato in maniera autonoma in un singolo Stato.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore straniero che decide di **rimpatriare** proviene da un **Paese non convenzionato** con l'Italia in materia di sicurezza sociale, il regime di totalizzazione della pensione non trova applicazione. Inoltre, in tal caso, mentre prima della legge 189/2002 (cd Bossi-Fini) ai lavoratori extracomunitari che rimpatriavano definitivamente, veniva riconosciuto (Legge n.335/1995 art.3, comma 13) a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il loro Paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel momento, con l'entrata in vigore di tale legge tale facoltà è stata eliminata.

Attualmente i lavoratori stranieri rimpatriati conservano i diritti previdenziali e di sicurezza maturati, ma possono goderne solo a partire dall'età pensionabile e previa maturazione del requisito contributivo minimo sulla base della normativa vigente in Italia. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, il cittadino straniero potrà richiedere al compimento dei 66 anni la quota parte di pensione corrispondente alla sua ridotta anzianità contributiva.

#### **In caso di lavoratori stranieri rimpatriati occorre distinguere a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo:**

- Nel primo caso (sistema contributivo), i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) *al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti* (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione e se la pensione erogata risulterà inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale).

- Nel secondo caso (sistema retributivo o misto), i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) *solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.*

#### **Gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale**

La Commissione Europea, al fine di incoraggiare una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per il coordinamento con gli Stati terzi in materia di sicurezza sociale, ha pubblicato un **documento sulla dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale** nell'Unione europea:

**Vedi:** COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. La dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea*, doc. COM(2012) 153 final, Bruxelles, 30 marzo 2012.

I principi a cui si ispirano i trattati bilaterali in materia di sicurezza sociale possono essere desunti dal Regolamento 883/2004, tra i quali si segnalano:

- **Parità di trattamento** (articolo 12), che impedisce qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nell'applicazione delle leggi nazionali relative alla sicurezza sociale
- **Parità di trattamento delle prestazioni**, del reddito dei fatti e degli eventi (articolo 5), in base al quale ogni Stato considera un evento accaduto sul territorio di altro Stato membro come se fosse avvenuto sul proprio territorio.
- **Unicità della legislazione applicabile**, secondo cui il lavoratore è soggetto alla legislazione di uno Stato membro del luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, come regola generale (Regolamento 883/2004)
- **Totalizzazione**, secondo cui tutti i periodi di assicurazione, lavoro autonomo o dipendente e residenza acquisiti in uno Stato membro si considerano nel calcolo delle prestazioni che spettano al beneficiario.
- **Esportabilità**, ottenendo così il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se la prestazione è a carico di un altro paese (eccetto le prestazioni non contributive, come ad esempio l'assegno sociale)

• **regola contro la sovrapposizione dei benefici** (articolo 10), in base al quale non è possibile maturare il diritto di ricevere molteplici prestazioni da diversi Stati membri dello stesso tipo per lo stesso periodo di assicurazione obbligatoria. L'Italia, a partire dagli anni Settanta, ha stipulato una serie di accordi bilaterali con i Paesi di emigrazione a tutela della circolazione dei lavoratori suoi cittadini. Essi sono fondati sul rispetto della **non discriminazione** e sulla **garanzia di parità di trattamento** di lavoratori e pensionati, in modo tale da **coordinare le legislazioni** degli Stati contraenti e di equiparare i territori nazionali perché la migrazione non comporti la perdita di diritti in materia previdenziale.

Negli anni Ottanta, a seguito della trasformazione dell'Italia da Paese di emigrazione a **Paese di immigrazione**, sono stati conclusi nuovi accordi con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi, come Capo Verde e la Tunisia.

Attualmente sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e i seguenti Paesi: \*

Argentina (1984)	Australia (2000)	Brasile (1977)	Canada (1979)
Capo Verde (1983)	Israele (2014)	Jersey (1958)	Principato di Monaco (1985)
Repubbliche dell'Ex-Jugoslavia, Bosnia – Erzegovina, Macedonia –FYROM, Serbia, Montenegro, Kosovo (1961)	Stati Uniti (1961 e accordo aggiuntivo, 1986)	Tunisia (1987)	Uruguay (1985)
Città del Vaticano – Santa Sede (2004)	Venezuela (1991)		

\* Aggiornato a Maggio 2014.

In generale questi accordi sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti, ma nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi stabiliscono che non è necessario essere cittadini di uno dei due Stati contraenti, essendo così sufficiente essere **assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi**. Le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:

- Vecchiaia, superstiti e invalidità;
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Assegni familiari;
- Malattia e maternità;
- Disoccupazione.

L'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna.

In generale, questi accordi disciplinano la sicurezza sociale secondo i seguenti principi:

- Possibilità per il cittadino straniero di **lavorare in Italia, pur rimanendo sotto la competenza normativa** in materia di sicurezza sociale **del proprio Paese di origine**, in deroga al principio della territorialità dell'obbligo contributivo.
- **Garanzia di trattamento equo all'interno del sistema dello Stato ospitante** in riferimento a particolari prestazioni, ovvero l'uguaglianza di trattamento è valida per i contributi pensionistici di ambito di applicazione dell'accordo, restando ferme le restrizioni sulle prestazioni di natura assistenziale (cioè non basate sui contributi versati).
- **Esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale**, per evitare la doppia imposizione fiscale, che prevede la tassabilità della pensione **nel solo Paese di residenza**.
- Ulteriori previsioni per un **migliore coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**, ispirate ai principi enunciati dalla Commissione europea.

Per saperne di più vai all'area dedicata sul sito dell'Inps

Per approfondimento consulta il documento "VII rapporto EMN Italia 2014. Immigrati e sicurezza sociale. Il caso italiano".

## Quadro giuridico di riferimento

- Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 194, 20 agosto 2013
- Circolare INPS 35/2012 - "I lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori della presente circolare. Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo". La deroga riguarda anche il requisito dell'importo soglia (ovvero la condizione secondo cui la pensione non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) trattandosi di prestazioni particolari di importo molto basso, essendo erogate in assenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge. Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto.
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300, 27 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 276.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria del 2001)*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 302, 29 dicembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 219.
  - Articolo 80, paragrafo 19 (assegno sociale e provvidenze economiche quali diritti soggettivi)
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 302, 29 dicembre 1998 – Supplemento Ordinario n. 210.
  - Articolo 65 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
- DLgs 286/1998 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191, Supplemento Ordinario n. 139 del 18 agosto 1998, Titolo V, "Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale – capo III disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale".
  - Articolo 2 (diritti e doveri dello straniero)
  - Articolo 22, comma 13 (diritti previdenziali in caso di rimpatrio)
  - Articolo 27-ter, paragrafo 3 (stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari)
  - Articolo 41 (assistenza sociale)
  - Articolo 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie)
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39, 17 febbraio 1992 – Supplemento Ordinario n. 30.
- Legge 13 maggio 1988, n. 153, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 112, 14 maggio 1988
  - Articolo 6 (assegno per il nucleo familiare)
- Costituzione della Repubblica Italiana:
  - Articolo 2 (diritti inviolabili dell'uomo e doveri del cittadino)
  - Articolo 3 (uguaglianza)
  - Articolo 4 (diritto al lavoro)
  - Articolo 10, comma 2 (condizione giuridica dello straniero)

Articolo 32 (diritto fondamentale alla salute)

Articolo 35 (tutela del lavoro)

Articolo 38 (diritto all'assistenza sociale)

Articolo 41 (iniziativa economica privata e dignità umana)

### **In ambito dell'Unione Europea:**

- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro*, 13 dicembre 2011, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, n. L 343/1, 23 dicembre 2011.

Articolo 12 (parità di trattamento)

- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)*, 13 dicembre 2011, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, n. L 337/9, 20 dicembre 2011.

Articolo 29 (assistenza sociale)

- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE*, 29 aprile 2004, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. L 158, 30 aprile 2004.

Articolo 24, paragrafo 2 (parità di trattamento)

- CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo*, 25 novembre 2003, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. L 16/44, 23 gennaio 2004.

Articolo 11, paragrafo 1 e 2 (parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali ed assistenziali)

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000 riadattata nel 2007), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, n. C 326/391, 26 ottobre 2012.

Articolo 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale)

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, n. C 326/47, 26 ottobre 2012.

Articolo 18 (non discriminazione)

Articolo 45 (non discriminazione nella libera circolazione dei lavoratori)

- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. L 149/4, 8 giugno 2012.

- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. L. 344/1, 29 dicembre 2010.

- PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*. n.

L 284/1, 30 ottobre 2009.

- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, n. L 166/1, 30 aprile 2004.
- CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, n. L 124/1, 20 maggio 2003.

#### **In ambito del Consiglio d'Europa:**

- Parte I, principi 12 e 13 (diritto all'assistenza sociale), Parte II, articolo 12 (diritto alla sicurezza sociale) della Carta sociale europea-riveduta (Strasburgo, 1996). Ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 44, 23 febbraio 1999 – Supplemento Ordinario n. 38.
- Articolo 18 (sicurezza sociale) della Convenzione europea sullo status giuridico del lavoratore migrante (Strasburgo, 1977), ratificata e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1995, n. 13, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 14 – Supplemento Ordinario n. 5, 18 gennaio 1995.
- Protezione "par ricochet" con parametro di riferimento all'articolo 1 (diritto alla proprietà privata) del Protocollo 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Roma, 1950) ad opera della Corte di Strasburgo (vedi riferimento giurisprudenziale sotto).

#### **In ambito delle Nazioni Unite:**

- Articolo 27 (parità di trattamento nell'accesso al sistema di sicurezza sociale) della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (New York, 1990) non ancora ratificata dall'Italia.
- Articolo 26 (diritto del fanciullo all'accesso al sistema di sicurezza sociale) della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 1989), ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 135 – Supplemento Ordinario n. 35, 11 giugno 1991.
- Articolo 9 (diritto all'assistenza sociale), articolo 10 (protezione e assistenza della famiglia) 11 (il diritto di ognuno ad un livello di vita degno) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 1966). Ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 333, 7 dicembre 1977 - Supplemento Ordinario.
- Articolo 10 (parità di trattamento) della Convenzione ILO n. 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (Ginevra, 1975). Ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 158, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 116, 29 aprile 1981 - Supplemento Ordinario.
- Articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 1948):
 

«Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in conformità con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.»

#### **Alcuni riferimenti giurisprudenziali e decisioni di meccanismi di controllo:**

- CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 11 marzo 2013, n. 40.

#### **Corte europea dei diritti umani**

- *Dhahbi c. Italia*, ricorso n. 17120/09, sentenza 8 aprile 2014.

L'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per non aver concesso in condizioni di parità con i cittadini l'erogazione di prestazioni sociali ad un cittadino tunisino, padre di 4 figli, residente regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro.

Il diniego della concessione da parte dell'INPS dell'assegno per nucleo familiare numero, previsto dall'articolo 54 della legge 448 del 1998, è stato giustificato

numerose, previsto dall'articolo 37 della legge 470 del 1998, è stato giustificato dalla previsione di tale provvidenza per le famiglie composte da italiani residenti in Italia.

Neanche in virtù dell'Accordo euro-mediterraneo era possibile elargire detta provvidenza, in quanto quest'ultimo riguardava esclusivamente le prestazioni previdenziali e non quelle assistenziali.

La Corte ha confermato la tesi del ricorrente che rivendicava la prestazione in oggetto in ragione del fatto che le famiglie numerose sono esposte a spese ingenti, principalmente legate al mantenimento e l'istruzione dei figli. Lo Stato ha dunque l'obbligo positivo di tutelare la famiglia, come previsto dall'articolo 8 CEDU.



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

[Privacy](#) - [Contatti](#) - [Copyright](#) - [Mappa](#) - [La tua opinione](#)

